

SCHEMA DI
“CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI TRACCIATI DELLE CICLOVIE
DI INTERESSE REGIONALE PER IL TRIENNIO 2026-2028”
TRATTO IN PROVINCIA DI AREZZO DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA
DELL’ARNO – SENTIERO DELLA BONIFICA

TRA

Regione Toscana rappresentata da _____

Provincia di Arezzo in qualità di **Soggetto Capofila**, rappresentata da

Comune di Arezzo rappresentato da,

Comune di Castiglion Fiorentino rappresentato da,

Comune di Chiusi rappresentato da,

Comune di Civitella in Val di Chiana rappresentato da,

Comune di Cortona rappresentato da,

Comune di Foiano della Chiana rappresentato da,

Comune di Laterina Pergine Valdarno rappresentato da,

Comune di Marciano della Chiana rappresentato da,

Comune di Monte San Savino rappresentato da,

Comune di Montepulciano rappresentato da,

P R E M E S S O

CHE la legge regionale Toscana 6 giugno 2012, n. 27 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” dispone la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali, e, all'articolo 9, in merito alla gestione e manutenzione, recita:

1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi ciclabili realizzati in attuazione dei piani di cui agli articoli 3 e 4, e la manutenzione dei percorsi e dei tracciati ciclabili preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

1 bis. Comuni, province, Città metropolitana di Firenze, consorzi di bonifica e altri enti pubblici possono stipulare specifici accordi per l'esecuzione coordinata, da parte dei medesimi enti o consorzi che già svolgono attività di manutenzione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali nelle aree di competenza, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascun tracciato o percorso ciclabile. Ai fini dell'attuazione degli interventi, gli accordi di cui al periodo precedente individuano il soggetto che svolgerà la funzione di capofila. Nei casi di cui al comma 2 bis gli accordi sono stipulati previa adesione della Regione Toscana.

2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione straordinaria dei tracciati e dei percorsi ciclabili di cui al comma 1.

2 bis. Per i tracciati o percorsi ciclabili di interesse regionale, la Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del novanta per cento dei costi complessivi, nel caso in cui gli accordi di cui al comma 1 bis coinvolgano, all'interno di una singola provincia, della Città metropolitana di Firenze o di un'unione di comuni, la totalità dei comuni interessati dal tracciato.

2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché, nei casi di mancata o incompleta esecuzione dei lavori, di revoca e restituzione degli stessi.

CHE il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014 in attuazione della legge regionale 4 novembre 2011 n. 55 e della legge regionale 6 giugno 2012 n. 27, individua il sistema ciclabile di scala regionale;

CHE, con decreto dirigenziale n. 21046 del 25 settembre 2025 è stato assunto l'impegno di spesa a favore della Provincia di Arezzo per la manutenzione del tratto in Provincia di Arezzo per l'annualità 2025;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____ sono state stabilite, come previsto dall'art. 9, comma 2 ter della legge regionale 27/2012, le modalità relative sia all'erogazione del contributo regionale per la manutenzione ordinaria di cui all'articolo 9, comma 2 bis, sia all'erogazione del contributo regionale per la

manutenzione straordinaria di cui all'articolo 9, comma 2 della medesima legge ed è stata approvata in schema la presente convenzione relativa al triennio 2026-2028;

CHE con la medesima delibera sono stati approvati le modalità di erogazione del contributo regionale per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il triennio 2026-2028 nel limite massimo del novanta per cento dei costi complessivi ed i territori eligibili al finanziamento regionale che siano tratti realizzati, individuati nell'ambito del PRIIM quali ciclovie di interesse regionale e che rispondano ai seguenti requisiti:

- siano stati oggetto di finanziamento regionale per la manutenzione nel 2025 o siano stati realizzati in attuazione del PRIIM;
- siano stati beneficiari di un contributo regionale per la realizzazione dell'opera;
- abbiano caratteristiche di continuità ed interessino almeno due comuni contigui;
- siano oggetto di apposito atto convenzionale per l'esecuzione coordinata di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il triennio 2026-2028;

CHE, con nota trasmessa a mezzo pec AOOGR/PT Prot. 0292001 del 13/04/2026

Regione Toscana ha:

- trasmesso il Verbale dell'incontro svoltosi in data 01 aprile 2026 tra i comuni sottoscrittori la convenzione, recante gli impegni assunti per l'attività di manutenzione nel triennio 2026-2028, compreso l'impegno a stipulare appositi atti convenzionali di durata triennale ai fini dell'esecuzione coordinata degli interventi, individuando la Provincia di Arezzo come soggetto che svolgerà la funzione di capofila;
- quantificato, con riferimento al tratto in Provincia di Arezzo del Sistema integrato Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica, le risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria in proporzione ai chilometri di ciclovia di interesse regionale realizzati e mantenuti nel triennio 2026-2028 ed in relazione ai costi parametrici definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 907/2023 e dal decreto dirigenziale n. 6550 del 28 marzo 2024 nonché, con riferimento al solo tratto del Sentiero della Bonifica e dei Principes del Sistema integrato Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica, le risorse per le ulteriori attività di manutenzione ordinaria legate all'aumento del numero degli sfalci, in proporzione ai chilometri di Sentiero della Bonifica e dei Principes da

manutenere (81,8 km) e al costo stimato di 100 euro al km + iva per il triennio 2026-2028;

CHE, con nota acquisita con AOOGRT / AD Prot. 0306340 del 20/04/2026 il Comune di Foiano, e con nota acquisita con AOOGRT / AD Prot. 0309676 del 21/04/2026 il Comune di Marciano della Chiana, assenti agli incontri svolti in data 01/04/2026 e 17/04/2026, hanno trasmesso dichiarazione recante gli impegni assunti per l'attività di manutenzione nel triennio 2026-2028, compreso l'impegno a stipulare appositi atti convenzionali ai fini dell'esecuzione coordinata degli interventi individuando la Provincia di Arezzo come soggetto che svolgerà la funzione di capofila e la disponibilità all'aumento del numero degli sfalci;

CHE, con nota acquisita con AOOGRT / AD Prot 0312902 del 22/04/2026, il Comune di Montepulciano, assente all'incontro svolto in data 17/04/2026, ha trasmesso dichiarazione recante la disponibilità all'aumento del numero degli sfalci;

CHE, con nota trasmessa a mezzo pec AOOGRT / PD Prot. n. 0329782 del 28/04/2026, Regione Toscana ha:

- preso atto della dichiarazione congiunta, formalizzata nell'ambito degli incontri svolti in data 01/04/2026 e 17/04/2026 e con nota acquisita da parte dei Comuni di Foiano, Marciano della Chiana, recante gli impegni assunti per l'attività di manutenzione nel triennio 2026-2028 compreso l'impegno a stipulare appositi atti convenzionali ai fini dell'esecuzione coordinata degli interventi individuando la Provincia di Arezzo come soggetto che svolgerà la funzione di capofila;
- preso atto della disponibilità all'aumento del numero degli sfalci, presso il Sentiero della Bonifica e dei Principes, per un importo complessivo di circa 10.000 euro l'anno a carico degli Enti ubicati lungo il medesimo tracciato, senza alcun contributo a carico del bilancio regionale.

CHE in attuazione del mandato ricevuto dalla delibera della Giunta regionale n. ____ del __/__/____ e secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 giugno 2012, n. 27, si ravvisa l'opportunità di stipulare la convenzione per il finanziamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il triennio 2026-2028 con riferimento al

tratto in Provincia di Arezzo della ciclovia di interesse regionale Sistema integrato Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica;

CHE la convenzione rispetta le “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011: modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017” approvate con decisione di Giunta regionale 16 del 25 marzo 2019;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La Regione Toscana, la Provincia di Arezzo in qualità di Soggetto Capofila, di seguito nominato Soggetto Capofila, il Comune di Arezzo, il Comune di Castiglion Fiorentino, il Comune di Chiusi, il Comune di Civitella in Val di Chiana, il Comune di Cortona, il Comune di Foiano della Chiana, il Comune di Laterina Pergine Valdarno, il Comune di Marciano della Chiana, il Comune di Monte San Savino, il Comune di Montepulciano concordano i seguenti e rispettivi impegni per la manutenzione ordinaria e straordinaria nel triennio 2026-2028 dei tratti realizzati della rete ciclabile regionale prevista dal PRIIM rientranti nei territori degli Enti sopra elencati con riferimento al tratto in Provincia di Arezzo della ciclovia di interesse regionale Sistema integrato Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica;

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Soggetti Sottoscrittori il presente atto e sopra dettagliati si impegnano ad operare congiuntamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria nel triennio 2026-2028 del tratto in Provincia di Arezzo della ciclovia di interesse regionale Sistema integrato Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica ricompreso tra quelli eligibili al contributo secondo la delibera di Giunta regionale n. ___/_____ ed individuato nella cartografia di cui all'Allegato 1.

ART. 3 – COMPITI E IMPEGNI SPECIFICI

1. I Soggetti Sottoscrittori confermano l'individuazione del Soggetto Capofila nella Provincia di Arezzo con il mandato di coordinare la manutenzione dei tratti che

risultano attualmente realizzati della rete ciclabile regionale prevista dal PRIIM per il triennio 2026-2028, con riferimento al tratto in Provincia di Arezzo del Sistema integrato Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica.

2. L'estensione di tali tratti ciclabili nei territori degli Enti firmatari è pari a 119,7 km di cui km 81,8 appartenenti al Sentiero della Bonifica, km 12,9 al collegamento Arno-Bonifica e per la stazione FS di Arezzo e km 25,0 alla Ciclopista dell'Arno così ripartiti:

- Comune di Arezzo km 25,0 (km 5,9 Sentiero della Bonifica, km 12,9 collegamento Arno - Bonifica e stazione FS, km 6,2 Ciclopista dell'Arno)
- Comune di Castiglion Fiorentino km 7,8 (km 7,8 Sentiero della Bonifica)
- Comune di Chiusi km 11,7 (km 11,7 Sentiero della Bonifica)
- Comune di Civitella in Val di Chiana km 9,5 (km 5,8 Ciclopista dell'Arno – km 3,7 Sentiero della Bonifica)
- Comune di Cortona km 28,1 (km 28,1 Sentiero della Bonifica e dei Principes)
- Comune di Foiano della Chiana km 5,4 (km 5,4 Sentiero della Bonifica)
- Comune di Laterina Pergine Valdarno km 13,0 (km 13,0 Ciclopista dell'Arno)
- Comune di Marciano della Chiana km 1,3 (km 1,3 Sentiero della Bonifica)
- Comune di Monte San Savino km 6,4 (km 6,4 Sentiero della Bonifica)
- Comune di Montepulciano km 11,6 (km 11,6 Sentiero della Bonifica).

Degli 81,8 km dell'attuale Sentiero della Bonifica e dei Principes, circa 73 km costituiscono pertinenza (pista di servizio) di opere idrauliche classificate di Seconda Categoria.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, le Parti prendono atto che, con Decreto n. 543 del 17 gennaio 2022, il Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana ha rilasciato a favore del Settore Trasporto Pubblico Locale su Ferro e Marittimo – Mobilità sostenibile (ora Settore Infrastrutture per la mobilità sostenibile) della Regione Toscana specifica autorizzazione, di durata di anni diciannove, al mantenimento ed all'esecuzione della manutenzione ordinaria nel Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica, accordando, nel contempo, la

concessione, gratuita, per l'occupazione delle aree demaniali interessate e disponendo che la gestione di tali aree demaniali siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali riportate in tale Decreto, che dovranno essere richiamate nelle Convenzioni stipulate per la manutenzione di tali aree, al fine di assicurarne il pieno e completo rispetto.

3. L'assegnazione delle risorse è effettuata in proporzione ai km di ciclovia di interesse regionale ed in relazione ai costi parametrici definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 907/2023 e dal decreto dirigenziale n. 6550 del 28.03.2024, fino ad un massimo del novanta per cento dei costi, nonché, eventualmente, ad interventi di manutenzione straordinaria puntuali per la risoluzione di criticità specifiche, la cui presenza non garantisce la continuità e la percorrenza in sicurezza dell'intera estensione delle ciclovie.

4. In base a quanto sopra concordato i costi di manutenzione previsti nel triennio 2026-2028 per tutti i tratti precedentemente descritti ammontano annualmente ad euro 222.490,15 per l'intera tratta oggetto della presente Convenzione (costi parametrici + uno sfalcio aggiuntivo).

5. A seguito della comunicazione a Regione Toscana da parte degli Enti firmatari dell'approvazione in schema della convenzione in oggetto, Regione Toscana impegna a favore dei soggetti firmatari un contributo annuale per i costi di manutenzione previsti.

6. L'importo annuale del contributo regionale è pari a euro 191.256,86, in attuazione degli artt. 9, comma 2 e 2 bis della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 e della deliberazione n. ___ del __/__/__ corrispondente ad euro 39.377,00 per la manutenzione ordinaria, ad euro 151.879,86 per la manutenzione straordinaria.

7. Su istanza del Soggetto Capofila, a seguito della firma della Convenzione potrà essere versato a titolo di anticipazione l'acconto dell'80% sulla manutenzione ordinaria e del 40% sulla manutenzione straordinaria.

8. Ogni anno, il contributo è trasferito entro 90 giorni dall'invio della rendicontazione dei lavori da parte del Soggetto Capofila.

9. Annualmente, il Soggetto Capofila si impegna a rendicontare alla Regione Toscana e agli Enti firmatari le spese sostenute con i contributi sopra definiti, entro il 31 dicembre dello stesso anno. Qualora gli Enti firmatari abbiano sostenuto spesa, dovranno rendicontarla al Soggetto capofila entro il 15 dicembre, in modo che il soggetto capofila possa rispettare la scadenza del 31 dicembre. La rendicontazione verrà effettuata secondo le indicazioni fornite da Regione Toscana e con la compilazione dei modelli di cui all'Allegato 2 alla presente convenzione. Con riferimento alla quota di contributo annuale si precisa che, la stessa potrà essere revocata previa diffida comunicata al beneficiario, in caso di mancata rendicontazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite, con riferimento alla quota annuale non rendicontata.

10. Gli Enti firmatari impegnano a favore del Soggetto Capofila le quote di competenza annuale previste per il triennio 2026-2028, pari ad almeno il 10% dei costi degli interventi previsti, in relazione ai costi parametrici definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 907/2023 e dal decreto dirigenziale n. 6550 del 28.03.2024, entro 60 giorni dalla firma della presente convenzione, e trasferiscono le medesime quote entro 30 giorni dall'invio della rendicontazione dei lavori, secondo i seguenti importi:

Comune	Manutenzione ordinaria	Manutenzione straordinaria
AREZZO	€ 518,25	€ 2.611,04
CASTIGLION FIORENTINO	€ 352,98	€ 1.305,44
CHIUSI	€ 509,99	€ 1.886,12
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	€ 316,03	€ 1.168,79
CORTONA	€ 1.187,11	€ 4.390,37
FOIANO DELLA CHIANA	€ 242,94	€ 898,49
LATERINA PERGINE VALDARNO	€ 374,75	€ 1.385,95
MARCIANO DELLA CHIANA	€ 59,90	€ 221,53
MONTE SAN SAVINO	€ 288,24	€ 1.066,02
MONTEPULCIANO	€ 525,04	€ 1.941,78
TOTALE	€ 4.375,23	€ 16.875,53

11. Su proposta del Gruppo Tecnico di Coordinamento, di cui all'articolo 5, e previo consenso da parte della Regione Toscana, gli importi parziali di cofinanziamento di

ogni singolo Ente firmatario, in relazione ai costi parametrici definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 907/2023 e dal decreto dirigenziale n. 6550 del 28 marzo 2024, potranno essere modificati a condizione che complessivamente il totale della quota di cofinanziamento degli EE LL sia almeno il 10% del costo totale di manutenzione.

12. Inoltre, per aumentare il numero di sfalci annuali, gli Enti del solo tratto del Sentiero della Bonifica e dei Principes impegnano e rendicontano con le medesime condizioni a favore del Soggetto Capofila, senza alcun contributo a carico del bilancio regionale, in proporzione ai chilometri di ciclovia di interesse regionale realizzati e mantenuti nel triennio 2026-2028, la quota di euro € 9.982,53, secondo i seguenti importi:

Comune	Manutenzione ordinaria
AREZZO	€ 714,31
CASTIGLION FIORENTINO	€ 952,58
CHIUSI	€ 1.428,86
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	€ 449,69
CORTONA	€ 3.425,03
FOIANO DELLA CHIANA	€ 655,63
MARCIANO DELLA CHIANA	€ 161,65
MONTE SAN SAVINO	€ 777,87
MONTEPULCIANO	€ 1.416,91
TOTALE	€ 9.982,53,

13. Limitatamente ai tratti di ciclovia che costituiscono strada comunale, asfaltata e non asfaltata, individuati come da documentazione in Allegato 3, ciascun Comune eseguirà direttamente gli interventi di manutenzione ordinaria.

Per tali tratti, dunque, i Comuni non si avvarranno del Soggetto Capofila per la manutenzione ordinaria ma, in ogni caso, si impegnano a trasmettergli i dati per procedere con la rendicontazione entro il termine sopra indicato. Resta fermo, infatti, che il Soggetto Capofila, in ragione della propria funzione di coordinamento, è l'unico interlocutore di Regione Toscana relativamente all'assegnazione delle risorse ed alla rendicontazione.

14. Il Soggetto Capofila e i Comuni potranno accordarsi diversamente su tempi e modalità dei trasferimenti economici relativamente alle quote di pertinenza dei comuni medesimi, in un'ottica di ottimizzazione degli appalti (es. possibilità di ricorrere ad accordi quadro in essere)".

15. Il Soggetto Capofila potrà utilizzare per la manutenzione, in accordo con i Comuni, eventuali fondi propri oppure messi a disposizione da soggetti economici, quali agricoltori, ristoratori, gestori di attività sportive e ricreative, etc., che svolgono o intendono svolgere attività nelle aree adiacenti al percorso ciclabile.

16. Il Soggetto Capofila può stipulare specifici accordi con i consorzi di bonifica e con altri enti pubblici per l'esecuzione di interventi di manutenzione dei tratti ciclabili interessati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis della LR 27/2012. Può altresì stipulare specifici accordi di sponsorizzazione con soggetti privati, nei quali si può anche prevedere su alcuni tratti l'esecuzione della manutenzione direttamente da parte degli stessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

17. Per consentire al Soggetto Capofila e/o ai soggetti da questi incaricati di poter svolgere gli interventi di manutenzione anche nei tratti attualmente di proprietà privata, gli Enti firmatari si impegnano, ove non già provveduto, a valutare la possibilità di stipulare specifici accordi, convenzioni o servitù di passaggio con i proprietari privati.

18. Il Soggetto Capofila e gli Enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso curano la attivazione di specifiche assicurazioni a copertura della responsabilità civile verso terzi, anche sulla base dello schema allegato agli *"Indirizzi tecnici relativi a segnaletica, simbologia, livelli di qualità e sicurezza del Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica"* approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 938 del 06 ottobre 2015, e/o tramite integrazione delle assicurazioni già stipulate per le strade e gli immobili di proprietà.

19. Tutti i soggetti sottoscrittori si impegnano a svolgere le funzioni di vigilanza sulle condizioni di sicurezza dei tratti compresi nel proprio territorio, fatti salvi i tratti di proprietà di altri enti pubblici, riferendone tempestivamente al Soggetto Capofila ed alla Regione.

20. Secondo quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. ___/_____, entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno essere comunicate alla Regione le tratte ciclabili di interesse regionale realizzate e collaudate nel corso dell'anno.

ART. 4 - DURATA

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha validità fino al 31/12/2029, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di rendicontazione.

ART. 5 – RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DELLA CONVENZIONE E GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO

1. Viene individuato il dirigente del soggetto capofila o suo delegato _____ quale responsabile organizzativo della convenzione. Lo stesso coordinerà il gruppo tecnico di coordinamento, costituito da un tecnico individuato da ciascun firmatario ed avente la funzione di coordinamento tecnico ed operativo delle attività necessarie alla corretta attuazione degli interventi.

2. Sarà compito del responsabile della convenzione monitorare l'attuazione degli impegni assunti con la presente convenzione, anche attraverso la convocazione del Gruppo tecnico di coordinamento da effettuarsi almeno una volta l'anno, dando comunicazione dei relativi esiti a tutti i Soggetti firmatari della convenzione.

3. Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata di inadempimento o ritardato adempimento dei diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacito consenso all'abrogazione dei patti corrispondenti.

ART. 6 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. Eventuali modifiche e integrazioni alla presente convenzione potranno essere apportate previo consenso unanime delle Amministrazioni che la hanno sottoscritta, da formalizzarsi mediante sottoscrizione di un atto integrativo. La presente convenzione potrà essere modificata a seguito della realizzazione e del collaudo nel corso dell'anno di nuovi tracciati ciclabili di interesse regionale, nonché per la disponibilità di nuove risorse finanziarie da parte degli Enti firmatari.

ART. 7 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti, qualora le attività, di cui alla presente Convenzione, comportino un

trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare dati identificativi, di natura tecnica ed amministrativa, riguardanti soggetti privati e pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, in formato di testi, immagini, rappresentazioni grafiche, tavole di progetto. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui alla presente Convenzione. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due Parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Letto, confermato e sottoscritto

per REGIONE TOSCANA

per PROVINCIA DI AREZZO INDIVIDUATO COME SOGGETTO CAPOFILIA

per COMUNE DI AREZZO

per COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

per COMUNE DI CHIUSI

per COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

per COMUNE DI CORTONA

per COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

per COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO

per COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

per COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

per COMUNE DI MONTEPULCIANO

Allegato 1

Mappa dei tracciati di interesse regionale realizzati e mantenuti nel 2026

Allegato 2

Tabelle di rendicontazione

Allegato 3

Tratti di ciclovia che costituiscono strada comunale